



ORDINANZA N° 16 /2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

- VISTO** l'Ordinanza presidenziale n° 37/2007 in data 04/12/2007, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Autorità Portuale;
- VISTO** Il Contratto di appalto n. 11/2012 di Repertorio in data 23/07/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 291 - Serie 1^a in data 13/12/2012, con il quale è stato affidato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro alla Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., con sede legale a Roccella Jonica (RC) alla via Sonnino, n° 13, P. Iva: 01290430808, la realizzazione dei lavori di **"adeguamento strutturale banchine e realizzazione della terza via di corsa tratto "D" del Porto di Gioia Tauro"**;
- VISTA** la nota prot. n. 0005966 U/20 ATEC del 04/05/2020, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito di contestazioni per vizi e/o gravi difetti nell'effettuazioni dei suddetti lavori, ha disposto di effettuare in contraddittorio con la Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., apposito rilievo subacqueo tipo *"multibeam"* di precisione;
- VISTA** la nota datata 22/07/2020, assunta al prot. n. 0010053 E/20 del 28/07/2020, con la quale la Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., nel riscontrare la nota prot. n. 0009534 U/20 ATEC del 24/06/2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, a definizione bonaria e transattiva della vertenza, ha dichiarato di assumersi l'onere economico complessivo per l'esecuzione dell'intervento di rimozione dei massi e sua collocazione in altro sito (all'interno dell'area portuale);
- VISTA** l'istanza datata 13/04/2021, assunta al prot. n. 0006598 E/21 del 15/04/2021, con la quale la Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., al fine di dare avvio alla cantierizzazione e successiva esecuzione dei lavori necessari alla rimozione dei massi guardiani in calcestruzzo, dislocati al piede banchina antistante il tratto D, ha richiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione temporanea all'effettuazione dell'intervento presso due segmenti di banchina compresi tra le bitte 19 – 46 del suddetto tratto D, identificate nelle banchine di levante I^a e II^a tratto del porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che le lavorazioni da svolgere prevedono la "Ricerca sul fondo e segnalazione dei blocchi distanti dal piede banchina e fuori quota" e "l'imbrago dei blocchi a mezzo gru e recupero in banchina", e saranno eseguite da personale e mezzi della Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l. con l'assistenza di una squadra O.T.S. (operatore tecnico subacqueo) abilitata allo svolgimento delle operazioni subacquee previste;

- CONSIDERATO** che la Ditta Franco effettuerà un primo intervento di salpamento dei messi guardiani nel tratto al piede della banchina di levante II^ tratto compreso tra le bitte 33 e 47;
- VISTA** l'Ordinanza n. 14/2019 del 29/08/2019 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro";
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di rimozione dei massi guardiani in calcestruzzo, dislocati sul sito demaniale marittimo portuale in preambolo;
- VISTA** la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività da svolgere;
- RITENUTO** opportuno, in relazione alla natura dei suddetti lavori, adottare alcuni accorgimenti tecnici e di sicurezza, afferenti la rimozione dei massi guardiani in calcestruzzo, dislocati al piede banchina antistante il tratto D, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori sopra citati;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dalla comunicazione da parte della Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., di inizio lavori e fino a fine lavori, che sarà resa nota tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti, è vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale compresa tra le bitte da 33 a 47 della banchina di levante II^a tratto del porto di Gioia Tauro, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1

Interdizione

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona demaniale marittima, meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico.

ART. 2

Rimozione dei massi guardiani in calcestruzzo

La Ditta **FRANCO GIUSEPPE S.r.l.** dovrà:

1. Comunicare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro la data di inizio e fine dei lavori, ed il Responsabile della direzione lavori, nonché di affidare gli stessi ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
2. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
3. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;
4. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
5. Installare idonea segnaletica stradale e monitoria;
6. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
7. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^a Sezione I^a della citata legge delegata;

ART. 3

Apposizione barriere interdittive

L'Impresa convenzionata è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e

garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali condotte in regime di concessione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 4 **Segnaletica monitoria**

L'Impresa convenzionata è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 5 **Obblighi dell'Impresa appaltatrice**

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare, anche a mezzo di proprio responsabile tecnico qualificato appositamente delegato, gli interventi al fine di garantire la sicurezza della nave o del galleggiante contro i pericoli d'incendio e scoppio, nonché la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- la continua sorveglianza dei lavori, anche a mezzo di propri incaricati, per la prevenzione di incidenti;
- la messa in opera di idonee attrezzature antincendio e in generale di prevenzione di incidenti;
- il coordinamento, ai fini di scambio di informazioni, con il personale addetto alla sicurezza, qualora i lavori avvengano a bordo di una nave ormeggiata in una banchina in concessione a terminalista provvisti di piani di sicurezza delle aree e delle attività;
- la sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo con l'obbligo di informare immediatamente l'autorità marittima;
- l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza,
- ogni altra precauzione stabilita dalle norme vigenti.

Il datore di lavoro è responsabile dell'idoneità delle attrezzature affidate ai propri dipendenti e dell'efficienza delle loro dotazioni antinfortunistiche.

L'Impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, l'Impresa appaltatrice è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. Del citato D. Lvo 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa appaltatrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda l'installazione del campo prove e lo svolgimento delle relative attività.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione curerà che il Piano di sicurezza dell'Impresa appaltatrice sia integrato con quello redatto dalla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.p.A. concessionaria della zona demaniale marittima interessata.

ART. 6

Lavori subacquei

La Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l., nell'effettuazione dei lavori subacquei nelle acque del Circondario Marittimo di Gioia Tauro è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- le società che effettuano i lavori devono essere in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea;
- i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto dell'allora Ministro della Marina Mercantile in data 13/01/1979 e successive integrazioni relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione;
- l'equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale;
- durante l'immersione il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento telefonico e di intervenire in caso di emergenza;
- la società che effettua i lavori subacquei deve assicurarsi in zona una camera iperbarica e un sanitario specialista;
- il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del codice internazionale dei segnali.

Per poter eseguire lavori subacquei nell'ambito del Circondario Marittimo di Gioia Tauro, gli interessati devono richiedere autorizzazione alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, anche per il tramite dell'Autorità marittima locale. Nell'istanza devono essere dichiarati tutti gli elementi di cui alle su elencate condizioni, nonché la località, il tipo d'intervento e la durata presunta dei lavori.

Limitatamente ai piccoli lavori che si esauriscono nell'arco delle 24 ore, in luogo della predetta autorizzazione, sarà sufficiente una preventiva comunicazione telefonica o via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, dell'inizio e della fine lavori, nonché della località e del tipo d'intervento.

ART. 7

Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8

Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 9

Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 17/05/2021

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI**

